



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/7320 del 10/04/2020

a cura di Alessia Michienzi

Protocollo quadro Regione Emilia Romagna di sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà

La **Regione Emilia Romagna**, le **parti sociali regionali** e alcuni **istituti bancari** hanno sottoscritto il **30 marzo 2020** il "**Protocollo quadro di sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà**" per diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l'inizio delle sospensioni dal lavoro e l'erogazione da parte dell'INPS dei trattamenti stessi.

Il protocollo ha **validità** nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2020**.

I lavoratori interessati a ottenere l'anticipazione della cassa integrazione potranno recarsi in una delle filiali degli istituti bancari che hanno sottoscritto il Protocollo che sono presenti in Emilia-Romagna.

Alleghiamo il **protocollo** sottoscritto e le **indicazioni operative**, rimandando al [sito dell'agenzia per il lavoro dell'Emilia Romagna](#) per la **modulistica**.

L'accordo prevede l'attivazione di **finanziamenti individuali** da parte degli istituti bancari a costo zero e a tasso zero per lavoratori dipendenti di aziende "in crisi". Il finanziamento si configura come un **anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti** al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell'Inps le indennità di sostegno al reddito spettanti. Le 'aziende in crisi' sono quelle che attivano ammortizzatori sociali e non hanno le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito.

Gli istituti bancari, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederanno un **finanziamento** nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente dedicato all'operazione per un massimo 700 di euro al mese (minimo 100 euro) per un numero di mensilità pari a: 9 mesi per Cigs e Cigs per Contratti di solidarietà difensivo (per un massimo di 6.300 euro); 2 mensilità nell'anno solare per Cig in deroga (per un massimo di 1.400 euro); 3 mensilità per Cigo (per un massimo di 2.100 euro); 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (Fis) (per un massimo di 2.100 euro).

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)

All/ti
Protocollo quadro banche cig
Iter operativo

Protocollo Quadro

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà

Regione Emilia-Romagna

Istituzioni Locali

Parti Sociali Regionali

Istituti bancari

Parte prima: premesse

Visti:

- la legge regionale 1° agosto 2005 n. 17 “norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
- Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 in materia di riordino dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà;
- Il DL 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi interventi normativi

Al fine di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l’inizio delle sospensioni dal lavoro e l’erogazione da parte dell’INPS dei trattamenti stessi;

Tenuto conto della necessità di ampliare il numero degli sportelli degli Istituti di credito coinvolti nelle procedure di anticipazione degli ammortizzatori sociali;

Tutto ciò premesso,

le parti firmatarie convengono quanto segue:

Parte seconda: contenuti operativi e condizioni del protocollo

Art. 1 – Oggetto del protocollo

Attivazione di finanziamenti individuali da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi.

Nell’ambito del presente protocollo, per “**azienda in crisi**” si intende l’azienda che attiva ammortizzatori sociali e non ha le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito. Pertanto, si tratta di aziende che hanno attivato gli ammortizzatori sociali conservativi per far fronte a fasi di cessazione di tutta o di parte dell’attività produttiva sul territorio regionale, o in situazione di grave dissesto finanziario, o per sostenere processi di riorganizzazione aziendale o che devono affrontare una riduzione o cessazione temporanea dell’attività, o che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2020, anche a seguito dell’emergenza COVID-19.

Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’INPS le indennità di sostegno al reddito spettanti.

Art. 2 – Organo di gestione

I soggetti firmatari costituiscono un Tavolo Tecnico, promosso e coordinato dalla **Regione Emilia-Romagna** quale organo decisionale e di gestione del protocollo, la cui finalità è il corretto espletamento degli interventi attivati. Il Tavolo sarà composto dai soggetti firmatari (o dai referenti da loro designati) che verificheranno gli impegni definiti nel successivo art. 3. Il Tavolo è il luogo in cui si definisce l'attivazione del protocollo, si valutano e si discutono i casi particolari e le eventuali problematiche, si definiscono e si attuano le soluzioni per assolvere alle finalità dello stesso.

Il Tavolo si riunirà almeno due volte all'anno, giugno e dicembre e comunque ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta una delle controparti (raggruppamento banche, sindacati dei lavoratori, associazioni imprenditoriali).

Art. 3 – Impegni dei soggetti firmatari

I soggetti firmatari del Protocollo si assumono i seguenti impegni:

Regione Emilia-Romagna

- organizzare gli incontri del Tavolo Tecnico necessari alla gestione del protocollo e partecipare con i referenti individuati;
- garantire il corretto e efficace passaggio di informazioni fra Istituti di Credito, INPS, Organizzazioni sindacali, Associazioni imprenditoriali e Azienda;

Agenzia regionale per il lavoro

- comunicare con tempestività alle Banche le nuove richieste di attivazione di ammortizzatori sociali per i quali le Banche possono procedere con le anticipazioni
- verificare la correttezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;

Istituti di Credito

- Attivare finanziamenti individuali a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi, come definito al punto 1. del presente protocollo d'intesa.
- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico regionale per la gestione del protocollo;
- verificare la correttezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;
- fornire informazioni ai lavoratori rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti.

Organizzazioni Sindacali

- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;
- garantire il corretto ed efficace passaggio di informazioni fra il Tavolo Tecnico e i lavoratori, in particolare rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti;

- verificare che ci siano le condizioni per l'attivazione del Protocollo e verificare l'impossibilità dell'azienda ad anticipare le indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale, anche con eventuale indicazione nell'accordo sindacale;

Associazioni imprenditoriali

- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;
- Sollecitare le imprese a presentare le domande di ammortizzatori sociali nel più breve tempo possibile;
- garantire il corretto ed efficace passaggio di informazioni fra il Tavolo Tecnico e le aziende associate, in particolare rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti, compresa la comunicazione mensile alle Banche degli importi da anticipare calcolati con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Art. 4 – Modalità di attivazione

I finanziamenti, che si attiveranno attraverso modalità telematiche, su richiesta del lavoratore mediante una apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una delle Banche di cui è correntista, consisteranno in un anticipo sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di ammortizzatore sociale.

La richiesta del lavoratore avverrà a seguito dell'attivazione, da parte dell'azienda presso cui è dipendente, di un ammortizzatore sociale per cui è richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

L'erogazione dei finanziamenti sarà comunque vincolata alla valutazione positiva da parte della Banca interpellata.

Art. 5 – Strumenti e condizioni di garanzia

A garanzia del finanziamento attivato il lavoratore sottoscriverà un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente dedicato aperto presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento.

Il lavoratore e/o l'Azienda informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di ammortizzatore sociale.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o di non autorizzazione del pagamento diretto, l'impresa comunicherà alla Banca che ha concesso l'anticipazione dell'ammortizzatore sociale la mancata approvazione della relativa domanda. In questi casi e la Banca comunicherà all'azienda il saldo a debito del conto corrente dedicato. Quindi l'azienda verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore fino alla concorrenza del debito.

Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata al presente protocollo.

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali al momento della domanda di anticipazione, in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale ovvero di non autorizzazione del suo pagamento diretto, l'azienda sarà solo responsabile del suo pagamento diretto al lavoratore presso il conto di anticipazione sopra indicato.

In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente dedicato degli importi dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS, per qualsiasi altra motivazione riguardante il lavoratore, e in tutti gli altri casi in cui il conto del lavoratore risulta ancora a debito per effetto delle anticipazioni accordate, dopo aver verificato che l'INPS abbia già pagato tutto quanto spettante al lavoratore e comunque dopo 30 giorni da quando l'agenzia lo ha contattato per evidenziargli il saldo a debito, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore la Banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito del conto corrente dedicato, il datore di lavoro stesso provvederà a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il TFR alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati sul conto corrente dedicato. **L'azienda verserà alla banca sulle spettanze dovute limitatamente ed esclusivamente alla capienza economica definita dagli istituti di retribuzione differita sopra elencati.**

Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata al documento "Iter operativo"

Art. 6 – Condizioni di finanziamento

La Banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente dedicato all'operazione nella seguente misura:

massimo euro 700 al mese (minimo 100 euro) per un numero di mensilità pari a:

- 9 mensilità per CIGS, CIGS per Contratti di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e art. 35 della Legge 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni (per un massimo di € 6.300),
- 2 mensilità nell'anno solare per CIG in Deroga (per un massimo di € 1.400)
- 3 mensilità per CIGO di cui al D.gs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)
- 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.gs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)

con un minimo di una mensilità.

Tali importi saranno riproporzionati in base alla durata effettiva dell'ammortizzatore sociale attivato, in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta, ed in ogni caso fino all'ammontare massimo indicato.

Art. 7 – Erogazioni mensili degli anticipi ed estinzione dei finanziamenti

La Banca procederà mensilmente all'erogazione dell'anticipo a favore del lavoratore solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Azienda, attestante l'importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta. Sarà cura dell'azienda indirizzare tali comunicazioni alle Filiali, o altra struttura centrale segnalata dalla Banca, presso le quali i lavoratori hanno aperto il conto corrente dedicato.

Gli importi in entrata sul conto corrente del lavoratore provenienti dall'INPS a titolo di ammortizzatore sociale saranno trattenuti dall'Istituto di Credito fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eccedenti saranno nella disponibilità del lavoratore.

I tempi di rimborso dei finanziamenti saranno correlati ai tempi di liquidazione da parte dell'Inps delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale.

Art. 8 – Costi di gestione

I finanziamenti saranno a costo zero e a tasso zero per il lavoratore, a cui potranno essere addebitate unicamente le spese relative al bollo sull'estratto conto trimestrale, conformemente alla normativa vigente.

Art. 9 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo avrà validità per gli interventi di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**. Potrà essere aggiornato se intervengono sostanziali modifiche normative sugli Ammortizzatori Sociali. Potrà essere eventualmente rinnovato o prorogato con il consenso espresso delle parti sottoscrittrici.

Art.10 - Partecipazione di altri Istituti di Credito

È fatta salva la possibilità per altri Istituti di Credito di aderire al presente Protocollo di intesa anche in un momento successivo e previo parere favorevole del Tavolo Tecnico. Tale parere potrà essere trasmesso anche via e-mail e si intenderà positivamente espresso all'unanimità qualora non pervengano comunicazioni di motivato dissenso.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente Protocollo ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale incaricato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna, 30 marzo 2020

Regione Emilia-Romagna

Assessore Vincenzo Colla

Istituzioni Locali

LEGAUTONOMIE

UPI

Città Metropolitana di Bologna

Provincia Ferrara

Provincia Forlì-Cesena

Provincia Modena

Provincia Parma

Provincia Piacenza

Provincia Ravenna

Provincia Reggio Emilia-Romagna

Provincia Rimini

Istituti di Credito

BPER Banca Popolare E.R.

Banca di Piacenza

UniCredit

Fed. Banche Credito Cooperativo

Cassa di Risparmio di Ravenna e Banca di Imola

Gruppo Bancario ICREA

Cassa di Risparmio di Cento

Intesa San Paolo

San Felice 1893 Banca Popolare

Crédit Agricole Italia

Banca Cambiano 1884 S.p.A.

Monte dei Paschi di Siena - MPS

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

CGIL

CISL

UIL

UGL

Associazioni imprenditoriali

AGCI _____

CIA _____

CNA _____

Coldiretti _____

Confagricoltura _____

Confapi _____

Confapi Emilia _____

Confapi Piacenza _____

Confartigianato _____

Confcommercio _____

Confcooperative _____

Confesercenti _____

Confimi _____

Confprofessioni _____

Confindustria _____

Confservizi _____

Copagri _____

Cup E-R _____

Legacooperative _____

Forum Terzo settore _____

PROTOCOLLO DI ANTICIPAZIONE SOCIALE PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI NELLE SITUAZIONI DI CRISI

ISTRUZIONI OPERATIVE

Oggetto del Protocollo

Anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori di imprese che hanno presentato domanda di:

C.I.G.S. D.lgs. 148/2015

C.I.G.S. per Contratto di Solidarietà “difensivo” D.lgs. 148/2015

C.I.G.O. D.lgs. 148/2015

F.I.S. D.gs. 148/2015

C.I.G. in Deroga per emergenza COVID-19

CIGS L. 416/81 art. 35 (imprese editrici) e succ. modificazioni e integrazioni

Beneficiari

Lavoratori di **unità operative con sede in Emilia-Romagna** che hanno presentato domanda, secondo quanto previsto dalle rispettive normative, per uno degli ammortizzatori sociali indicati, richiedendo il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

Agevolazioni

Finanziamento individuale, dietro apertura di un conto corrente tecnico, con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di euro **700 al mese** (per un lavoratore a tempo pieno e sospeso a zero ore) per un numero di mensilità pari a

- **9 mensilità** per CIGS, contratti di solidarietà e CIGS per editoria (per un massimo di € 6.300)
- **2 mensilità** per CIG in deroga (per un massimo di € 1.400)
- **3 mensilità** per CIGO (per un massimo di € 2.100)
- **3 mensilità** per il FIS (per un massimo di € 2.100)

Gli importi individuali concessi non sono soggetti a tassi di interesse, né a spese di gestione del conto o interessi di mora, eccezion fatta per i bolli di legge ove previsti.

Procedura

1. Il lavoratore richiede ad una delle banche di cui è correntista un'apertura di un conto corrente tecnico, con le modalità che verranno fornite dalla Banca stessa;

2. Il lavoratore compila e invia i moduli **A**, **C** e **D** alla banca, e i moduli **A** e **D** anche all'azienda

n.b: per aziende sottoposte a procedure concorsuali al momento della domanda di anticipazione, utilizzare il modulo **Dbis** in sostituzione del D.

3. il lavoratore, una volta aperto il conto corrente, compila il Modello **E**, che deve essere inviato all'Inps competente dalla Filiale o per PEC o per Raccomandata A.R.

4. l'azienda compila e invia alla banca il modulo **B** (per la richiesta della prima anticipazione e successivamente ogni mese) e restituisce copia del modulo **D** (o Dbis) controfirmato;

5. la banca anticipa mensilmente gli importi netti di integrazione salariale spettanti al lavoratore sulla base delle comunicazioni mensili dell'impresa. La banca non darà luogo alla anticipazione qualora la comunicazione dell'impresa non riporti l'importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni d'imposta;

6. l'azienda si impegna a indicare sul modello SR41 il codice IBAN del conto corrente tecnico aperto presso la banca

7. l'Agenzia regionale per il lavoro invia periodicamente alle Banche gli elenchi, in base alle informazioni in suo possesso, delle aziende che hanno attivato ammortizzatori sociali per i quali le Banche possono procedere con le anticipazioni. Negli elenchi, preferibilmente in formato Excel, dovranno essere indicati: denominazione azienda – codice fiscale – provincia – tipo di ammortizzatore – data inizio e data fine. Su richiesta delle singole Banche, la Regione si impegna a fornire ulteriori informazioni necessarie di approfondimento.

In particolare, l'Agenzia regionale per il lavoro può fornire:

- **l'elenco delle aziende che hanno fatto richiesto di CIG in deroga e per le quali è si è già conclusa positivamente l'istruttoria**
- **l'elenco delle aziende per le quali è stato fatto il verbale di esame congiunto per la successiva domanda al Ministero di CIGS, CIGS per CDS D.Lgs. 148/2015, art. 35 Legge 416/1981 presenti nei propri archivi (elenco che potrebbe non essere completo)**

Nel caso di CIGO e di FIS ai sensi del D.Lgs. 148/2015 il verbale d'accordo sindacale dovrà riportare il pagamento diretto da parte dell'INPS.

8. la filiale prima di anticipare verifica che l'azienda compaia nell'elenco di cui al punto 7 e in caso di mancanza nell'elenco contatterà il collega che la banca di appartenenza ha indicato come riferimento

9. l'INPS versa il trattamento di integrazione salariale sul conto corrente tecnico; la banca recupera le somme anticipate al lavoratore e provvede a versare ulteriori frazioni mensili del trattamento fino al numero massimo concordato se maturate dal lavoratore e non corrisposte ancora dall'Inps.